

**173.110.132**

**Regolamento del Tribunale federale  
concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale,  
il Tribunale amministrativo federale e  
il Tribunale federale dei brevetti<sup>1</sup>  
(Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF)**

dell'11 settembre 2006 (Stato 1° gennaio 2012)

---

*Il Tribunale federale svizzero,*

visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 17 capoverso 4 lettera g della legge del 17 giugno 2005<sup>2</sup> sul Tribunale federale (LTF),

*adotta il seguente regolamento:*

**Art. 1**           Competenza

<sup>1</sup> La vigilanza amministrativa compete alla Commissione amministrativa del Tribunale federale. Essa è assistita dal Segretariato generale del Tribunale federale.

<sup>2</sup> La Commissione amministrativa può affidare a un membro del Tribunale che non fa parte della stessa i lavori preliminari e le inchieste necessari per l'esercizio della vigilanza.

<sup>3</sup> L'alta vigilanza del Parlamento resta riservata.

**Art. 2**           Oggetto e scopo della vigilanza

<sup>1</sup> Sottostanno alla vigilanza tutti gli aspetti della gestione, in particolare la direzione del tribunale, l'organizzazione, il disbrigo degli incarti come pure le questioni riguardanti il personale e le finanze.

<sup>2</sup> La giurisprudenza non è sottomessa alla vigilanza.

<sup>3</sup> La vigilanza ha quale scopo l'adempimento conforme alla legge, efficace ed economico dei compiti affidati ai Tribunali ad essa sottoposti.

**Art. 3**           Strumenti di vigilanza

La Commissione amministrativa esercita la vigilanza segnatamente per mezzo degli strumenti seguenti:

- a. esame del rapporto sulla gestione;
- b. discussione con le direzioni dei tribunali e controllo dell'andamento degli affari;

RU **2006** 5659

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 2239).

<sup>2</sup> RS **173.110**

- c. vigilanza sulle finanze;
- d. inchieste;
- e. comunicazioni all'autorità di alta vigilanza;
- f. disbrigo delle istanze indirizzate all'autorità di vigilanza.

#### **Art. 4** Rapporti sulla gestione

<sup>1</sup> Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti presentano al Tribunale federale i rispettivi rapporti sulla gestione.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Il rapporto informa in merito alla composizione dei collegi giudicanti, al tipo e al volume dei casi evasi, come pure su altri temi pertinenti alla vigilanza.

#### **Art. 5** Riunioni e controlli

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa organizza periodicamente riunioni e controlli con il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti, ove sono discussi l'andamento degli affari e le questioni di interesse comune.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> I Tribunali devono fornire le informazioni necessarie.

<sup>3</sup> Essi comunicano alla Commissione amministrativa gli avvenimenti che concernono la vigilanza.

#### **Art. 6** Vigilanza sulle finanze

La vigilanza sulle finanze è effettuata tramite:

- a. una pianificazione finanziaria comune su più anni;
- b. l'esame e la discussione dei progetti di preventivo e consuntivo;
- c. direttive tecniche per la stesura del preventivo e dei conti.

#### **Art. 7** Inchieste

<sup>1</sup> Per chiarire una fattispecie la Commissione amministrativa può ordinare un'inchiesta.

<sup>2</sup> I membri e gli impiegati del Tribunale interessato hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste.

<sup>3</sup> Il risultato dell'inchiesta fa oggetto di un rapporto; il Tribunale interessato e, se si dà il caso, le persone interessate possono prendere posizione in merito a tale rapporto.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239).

**Art. 8** Comunicazioni all'autorità di alta vigilanza

<sup>1</sup> Nel caso in cui dovesse entrare in considerazione la destituzione di un membro del Tribunale, la Commissione amministrativa può ordinare un'inchiesta preliminare.

<sup>2</sup> Se, in base a constatazioni nell'ambito dell'esercizio della sorveglianza oppure ai risultati di un'inchiesta preliminare, dovesse apparire necessario l'avvio di una procedura di destituzione, la Commissione amministrativa si rivolge alla competente Commissione parlamentare.

**Art. 9** Istanze indirizzate all'autorità di vigilanza

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa si occupa delle istanze con cui si critica l'andamento degli affari del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale dei brevetti.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> L'introduzione di un'istanza di vigilanza non conferisce alcun diritto di parte.

<sup>3</sup> È riservata la procedura per denegata e ritardata giustizia per decisioni impugnabili giusta l'articolo 94 LTF.

**Art. 10** Direttive

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa emana le direttive necessarie al regolare esercizio della vigilanza.

<sup>2</sup> Le direttive concernono in particolare i seguenti campi:

- a. la statistica;
- b. il personale;
- c. il rapporto sulla gestione;
- d. il preventivo e il consuntivo;
- e. il disbrigo degli incarti.

<sup>3</sup> Prima di emanare le direttive, i Tribunali vengono interpellati.

**Art. 11** Collaborazione dei servizi

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa controlla che i servizi dei Tribunali federali collaborino adeguatamente e operino in sinergia in ambito amministrativo, in particolare per quel che concerne l'informatica, la statistica, il «benchmarking», l'amministrazione del Tribunale e la gestione del personale.

<sup>2</sup> Il Segretario generale<sup>6</sup> del Tribunale federale presenta annualmente un rapporto su questa collaborazione.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239).

<sup>6</sup> Le designazioni delle funzioni contenute in questo Reg. valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

<sup>3</sup> Il Tribunale federale rappresenta i Tribunali federali nella Conferenza delle risorse umane della Confederazione.

**Art. 12**            Rapporto

Il Tribunale federale informa sul suo esercizio della vigilanza nel suo rapporto sulla gestione.

**Art. 13**            Procedura

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa è applicabile per analogia.

**Art. 14**            Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

<sup>7</sup> RS 172.021